

Regolamento

per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento. Principi generali, obiettivi e finalità

Art. 2 – Ambiti di intervento

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle attività

Art. 4 – Obblighi dell'Amministrazione

Art. 5 – Partecipazione dei singoli cittadini – elenco dei volontari. Modalità di accesso dei cittadini. Cancellazione dall'elenco

Art. 6 – Obblighi dei volontari

Art. 7 – Partecipazione di gruppi informali, associazioni, organizzazioni di volontari, imprese

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO. PRINCIPI GENERALI, OBIETTIVI E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria di singoli iscritti negli Albi ed elenchi tenuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore (di seguito anche "Ente"), di associazioni regolarmente e formalmente costituite e di imprese alla realizzazione di servizi ed interventi di interesse generale per la Classe Forense e per i cittadini, volti alla realizzazione del bene comune, che il Consiglio intende promuovere e favorire. Resta fermo il fatto che l'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e che l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dagli eventuali specifici regolamenti in vigore nell'Ente.

Il Consiglio dell'Ordine persegue una duplice finalità:

- favorire la partecipazione e la coesione tra gli iscritti, valorizzando il contributo volontario dei Colleghi e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione degli interessi della Classe Forense e della cittadinanza;
- integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi agli iscritti ed ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi.

Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Consiglio o di mansioni proprie del personale dipendente del Consiglio. Tali attività, anche quando continuative, rivestono inoltre carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Ente. Resta inteso che l'impegno di ciascun volontario non può superare il limite delle 5 ore giornaliere, con un massimo di 10 ore settimanali.

L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Consiglio dell'Ordine né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Inoltre, in nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente Regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario.

Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Ente né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime

Art. 2 – AMBITI DI INTERVENTO

L'attività di volontariato sarà svolta prevalentemente nei seguenti settori:

- a) settore tecnico: assistenza e supporto nell'utilizzo di strumentazione informatica;
- b) settore culturale: ad esempio, sorveglianza e vigilanza nella biblioteca ed assistenza nella formazione e aggiornamento professionale;
- c) settore sociale: ad esempio, supporto e assistenza ai cittadini nell'ambito dello sportello per il cittadino
- d) settore della comunicazione.

Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

Art. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i fruitori dei servizi resi; i volontari devono rispettare scrupolosamente le

modalità operative stabilite e, in particolare, la puntualità in relazione all'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.

I volontari che partecipano alle varie iniziative, sia a titolo individuale sia quali membri di associazioni o dipendenti di imprese legate all'Ente da un rapporto convenzionale, sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale del Consiglio dell'Ordine, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare. I rapporti tra i volontari e il Consiglio dell'Ordine hanno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività, integrando la sfera di azione del Consiglio in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente.

E' fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica.

In particolare, al Consigliere delegato dell'Ordine al singolo progetto di volontariato, unitamente al responsabile della segreteria, spetta:

- accertare che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività anche attraverso eventuali incontri periodici;

Il Consigliere delegato, sentito il responsabile della segreteria dell'Ordine, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, sia singolo sia appartenente a gruppi, associazioni, organizzazioni ed imprese, qualora:

- da esse possa derivare un danno a persone o cose;
- vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
- siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.

I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Ente, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza e in generale della cittadinanza.

I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a discarico.

Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono perciò indice di subordinazione.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, laddove ciò sia necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.

I volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile della segreteria dell'Ordine delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Dal canto suo, l'Ente è tenuto a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Ente si impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

L'Ente predispone le opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari; per tutti i casi in cui i volontari debbano personalmente sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate all'attuazione dei progetti definiti, può essere ammesso il rimborso, previa autorizzazione del Consigliere delegato del singolo progetto, di spese sostenute e regolarmente documentate, purché direttamente connesse all'attività prestata (ad esempio, costo dei biglietti di viaggio per percorrenze su mezzi pubblici). La liquidazione di tali spese viene effettuata su conforme provvedimento dell'Ente.

Art. 4 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio dell'Ordine, in particolare, al funzionario responsabile della segreteria specificamente individuato come Datore di Lavoro spetta la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché tutti gli adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii.

Tutti coloro che prestano la propria opera a norma del presente Regolamento sono assicurati, con onere a carico dell'Ente, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

Nel caso di volontari appartenenti a gruppi, associazioni, organizzazioni o imprese, nell'ambito delle convenzioni di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento le parti possono concordare che l'onere della copertura assicurativa sia posto a carico del soggetto terzo a cui i volontari appartengono.

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

L'Ente rilascia al singolo volontario, su richiesta, un documento attestante l'attività svolta.

L'Ente valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.

Art. 5 – PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI ISCRITTI - ELENCO DEI VOLONTARI. MODALITA' DI ACCESSO. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Presso la segreteria dell'Ordine è istituito l'Elenco dei Volontari a cui sono iscritti tutti i singoli Avvocati e/o praticanti iscritti negli Albi e negli Elenchi tenuti dal Consiglio dell'Ordine, di ambo i sessi, che intendono prestare la propria opera di volontariato gratuita per attività di interesse generale, che abbiano presentato specifica richiesta secondo quanto previsto dal presente Regolamento e che vengano considerati idonei.

Le domande di iscrizione vengono esaminate dal Consigliere delegato al singolo progetto di volontariato che può invitare gli interessati ad un colloquio per acquisire maggiori elementi al fine di verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione alle attività verso le quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.

I volontari inseriti nell'Elenco vengono impiegati in base ad un piano concordato con gli stessi, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.

Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del responsabile del servizio competente può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.

Prima di avviare l'attività, viene attivato un breve momento di formazione specifica da parte del responsabile della segreteria dell'Ordine, al fine di fornire le informazioni di base necessarie.

La cancellazione dall'Elenco viene disposta dal Consigliere delegato, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile della segreteria;
- per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi o qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato;
- per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Ente.

Art. 6 – OBBLIGHI DEI VOLONTARI

I volontari si impegnano a:

- svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- operare nell'ambito dei programmi impostati dal Consiglio dell'Ordine, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale del Consiglio con i quali entrano in relazione;
- partecipare ai percorsi di formazione che vengano eventualmente organizzati dall'Ente per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività.

Art. 7 - PARTECIPAZIONE DI GRUPPI INFORMALI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARI, IMPRESE

La partecipazione di gruppi informali, aggregazioni sociali anche non riconosciute, associazioni e organizzazioni di volontariato e di imprese avviene sulla base di singole apposite convenzioni volte a definire:

- le attività da svolgersi da parte dei volontari,
- il numero e le caratteristiche dei volontari,
- le modalità e i tempi di realizzazione delle attività,
- l'impegno da parte del soggetto terzo (gruppo, associazione, organizzazione, impresa) ad operare in forma coordinata con il responsabile della segreteria, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento,
- la facoltà dell'Ente di interrompere in qualsiasi momento la collaborazione instaurata, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o inadempimento.

Le convenzioni sono stipulate nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento e delle linee guida e/o convenzioni tipo predisposte dal Consiglio dell'Ordine.